

Della responsabilità solidale di appaltatore e progettista o direttore dei lavori non si dubita:

è consolidata affermazione nella giurisprudenza della Corte (da ultimo, Cass.n. 3651 del 2016), quella per cui in tema di responsabilità risarcitoria, contrattuale ed extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni e le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.

Pertanto nel caso di danno risentito dal committente di un'opera, per concorrenti inadempimenti del progettista e dell'appaltatore, sussistono le condizioni di detta solidarietà, con la conseguenza che il danneggiato può rivolgersi indifferentemente all'uno o all'altro per il risarcimento dell'intero danno e che il debitore escusso ha verso l'altro corresponsabile azione per la ripetizione della parte da esso dovuta.

Ciò premesso in ordine al legame di solidarietà che lega i due professionisti, questa Corte ha recentemente puntualizzato (Cass. n. 23418 del 2016, che richiama la pronuncia a Sezioni Unite n. 30174 del 2011) che in **presenza di una transazione** tra il creditore ed uno dei debitori in solido, è anzitutto da accertare se la transazione abbia riguardato l'intero debito o, invece, abbia avuto ad oggetto unicamente la quota del debitore con cui essa è stata stipulata, riferendosi la previsione dell'art. 1304 c.c. alla prima fattispecie. Mentre nel primo caso - transazione per l'intero - gli altri debitori possono dichiarare di volerne profittare, come previsto dalla menzionata disposizione, con l'effetto che anche per essi opera l'estinzione del debito, nel secondo caso - transazione pro quota si determina lo scioglimento della solidarietà passiva unicamente rispetto al debitore che vi aderisce, corrispondentemente riducendosi il debito per gli altri. La ratio di tale norma, allorché il negozio transattivo riguardi l'intero debito, risiede nella comunanza dell'oggetto della transazione, che consente al condebitore in solido di avvalersene, pur non avendo partecipato alla sua stipulazione e, quindi, in deroga al principio dell'art. 1372 c.c. secondo cui il contratto produce effetto solo tra le parti. Viceversa, tale fondamento non sussiste in presenza di una transazione interna per la singola quota, la quale non può coinvolgere gli altri condebitori, che non avrebbero alcun titolo per profittarne e per vedere estendere nei loro confronti l'effetto estintivo della obbligazione: ma,

in ogni caso, ne consegue la riduzione del loro debito per effetto di quanto pagato dal debitore transigente.

Nel nostro caso, all'accoglimento del motivo di ricorso consegue la caducazione dell'accertamento, contenuto nella sentenza impugnata, secondo la quale l'appaltatore avrebbe transatto non l'intero debito ma solo la quota di sua spettanza, ed anche la conseguente esclusione dell'applicabilità dell'art. 1304 c.c.

Deve al contrario affermarsi che, poiché nel caso di specie l'obbligazione risarcitoria del progettista comprende le stesse voci risarcitorie a carico dell'appaltatore, che sono comprese nell'accordo transattivo e coperte dalla transazione (pari ai costi sostenuti per la costruzione del muro, conforme al progetto ma inidoneo all'uso e per la sua eliminazione), il progettista si possa utilmente giovare - come richiesto fin dal primo grado - della transazione conclusa dal suo condebitore solidale onde ritenere estinta anche nei suoi confronti l'obbligazione risarcitoria.

Conseguentemente, decidendo nel merito, la domanda risarcitoria del Poggio verso il progettista va rigettata, in quanto il suo credito risarcitorio si è integralmente estinto, anche nei confronti dell'Ivaldi, in virtù della transazione conclusa con la impresa Solia già prima dell'inizio del giudizio di merito, in applicazione dell'art. 1304 c.c.